

Emanato con D.R. rep n. 950-2017
Modificato con D.R. rep. n. 1775-2021.

REGOLAMENTO PER IL FINANZIAMENTO ESTERNO DI POSTI DI DOCENTE UNIVERSITARIO

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per il finanziamento, da parte di enti pubblici e privati, di posti di professori di prima e di seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca scientifica presso l'Università degli Studi di Pavia.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono resi disponibili previa stipula di apposito atto convenzionale, sottoscritto dal Magnifico Rettore e dal legale rappresentante dell'Ente finanziatore.
3. E' esclusa la possibilità che l'Ente finanziatore possa essere una persona fisica.
4. La convenzione può essere modificata o integrata, previa intesa scritta tra le parti contraenti.
5. L'accesso ai finanziamenti, previsti dal presente regolamento, è subordinato al rispetto da parte dell'Ateneo dei parametri e dei vincoli normativi vigenti.

Art. 2 – Procedimento deliberativo

1. La proposta di finanziamento deve essere indirizzata dall'Ente finanziatore all'Ateneo e deve evidenziare l'obiettivo didattico e scientifico, con l'indicazione del posto da finanziare e dell'eventuale Dipartimento di afferenza.
2. Il Consiglio del Dipartimento individuato, in coerenza con la propria programmazione didattica e scientifica e nel rispetto dei vincoli normativi e di disponibilità di punti organico, esprime il proprio motivato parere in merito alla possibilità e alle modalità di accoglimento dell'iniziativa con l'indicazione del settore concorsuale e del settore scientifico-disciplinare di afferenza.
3. Nella medesima seduta il Consiglio di Dipartimento delibera l'istituzione e propone la modalità di copertura del posto, previo parere del Comitato direttivo di Facoltà ove previsto; tale delibera è comunque condizionata all'approvazione del testo convenzionale da parte del Consiglio di Amministrazione.
4. Qualora la proposta di finanziamento riguardi l'istituzione di un posto presso un Dipartimento di area medica nei settori scientifico-disciplinari a carattere clinico- assistenziale, ai sensi dell'articolo 57 del Regolamento generale di Ateneo il Consiglio di Dipartimento delibera altresì la proposta di convenzionamento assistenziale del docente presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale o Regionale, da sottoporre all'approvazione del Comitato

direttivo di Facoltà.

5. L'Ateneo e l'Ente finanziatore concordano il testo della convenzione, corredato della documentazione necessaria per il soddisfacimento dei requisiti di cui agli artt. 4 e 7, nonché della dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi con i potenziali soggetti destinatari del finanziamento.
6. Acquisito il parere del Dipartimento e previo parere del Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione approva la convenzione.
7. La valutazione degli Organi di Governo deve specificamente tenere conto dei sotto indicati elementi:
 - a. compatibilità dell'iniziativa con i principi e le finalità statutarie dell'Università di Pavia e coerenza dell'iniziativa con i piani di sviluppo dell'Ateneo;
 - b. affidabilità patrimoniale dell'Ente finanziatore, anche alla luce del garante indicato;
 - c. congruità dell'importo finanziato con il relativo impegno di spesa.

Art. 3 – Stipula dell'atto convenzionale

1. Successivamente all'approvazione da parte degli Organi di Governo, l'Ateneo procede alla stipula formale dell'atto convenzionale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Contestualmente alla stipula della convenzione l'Ente finanziatore rilascia idonea garanzia bancaria o assicurativa per la copertura dell'importo complessivamente finanziato.

Art. 4 – Contenuti dell'atto convenzionale

1. L'Ente finanziatore si impegna a coprire interamente il costo quindicennale, in regime di impegno a tempo pieno, del posto ovvero della chiamata oggetto dell'accordo convenzionale.
2. Forme di finanziamento parziale possono essere previste nel caso di contratti a tempo determinato, senza possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per le posizioni a tempo indeterminato un eventuale finanziamento parziale deve essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico, sulla base di quanto stabilito al precedente art.2 comma 7 e acquisita una lettera di intenti dell'ente finanziatore che anticipa i contenuti della convenzione.
3. L'atto convenzionale deve contenere la puntuale indicazione dei costi che l'Ente finanziatore si obbliga a finanziare, riferiti alla retribuzione lorda, agli oneri fiscali, previdenziali e Irap e ulteriori costi dovuti per il docente assunto ai sensi della normativa vigente e stabilisce tempi e modalità di versamento degli importi dovuti dall'Ente finanziatore.

4. L'impegno deve estendersi all'adeguamento degli importi garantiti al fine di consentire all'Università di far fronte ad eventuali incrementi retributivi, previdenziali e fiscali relativi alla posizione finanziata.
5. Qualora la proposta di finanziamento riguardi l'istituzione di un posto di ruolo presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia nei settori scientifico-disciplinari a carattere clinico- assistenziale, è espressamente richiesta la sussistenza di una apposita ed adeguata convenzione con struttura convenzionata o accreditata dal Servizio Sanitario Nazionale o Regionale per il docente che andrà a ricoprirlo.
6. Le procedure concorsuali rimangono regolate dalle disposizioni di legge e dai regolamenti in vigore presso l'Università di Pavia, senza che l'ente finanziatore possa in alcun modo concorrere alla individuazione del vincitore ed alla formazione della graduatoria di merito.

Art. 5 – Proroga, risoluzione e cessazione anticipata

1. La convenzione per il finanziamento di posti di ruolo può essere prorogata, previo accordo scritto tra le parti, da formalizzare almeno sei mesi prima della scadenza inizialmente prevista.
2. La convenzione deve intendersi risolta di diritto in caso di interruzione del rapporto di lavoro con l'Ateneo da parte del docente, che ricopre il posto di ruolo oggetto del finanziamento, oltre che nelle altre cause previste dalla legge.
3. In caso di cessazione anticipata del finanziamento i relativi costi sono posti integralmente a carico del bilancio universitario, gravando sulle risorse attribuite al Dipartimento proponente la convenzione.

Art. 6 – Garanzie

1. L'Ente finanziatore deve procurare idonea garanzia bancaria o assicurativa da parte di primario istituto a tutela dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte, di importo corrispondente all'intero finanziamento, con la clausola "a prima richiesta". L'importo della garanzia viene ridotto, anno per anno, in misura pari al finanziamento effettivamente erogato.
2. La garanzia deve espressamente contenere l'impegno del garante, senza possibilità di opporre alcuna eccezione, a versare all'Università gli importi dovuti alle scadenze prestabilite in caso di inadempimento dell'Ente finanziatore.
3. Qualora il finanziamento provenga congiuntamente da più soggetti esterni, questi sono solidamente obbligati per l'intero ammontare da loro finanziato; il relativo atto deve contenere esplicita dichiarazione che la garanzia è fornita in solido da ciascuno dei soggetti nominativamente indicati.
4. L'Ente finanziatore pubblico deve comunque fornire garanzia delle obbligazioni

assunte con deliberazione formale dell'organo competente relativamente all'impegno di spesa.

Art. 7– Foro competente

1. Per qualsivoglia controversia legata all'applicazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, Foro competente è il Tribunale di Pavia.

Art. 8 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università degli Studi di Pavia e ne viene data diffusione per via telematica.
2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo.
3. Le convenzioni antecedentemente perfezionate mantengono validità sino alla scadenza prevista nell'atto convenzionale.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.